



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:

Dr. ssa Marina PUGLIESE

PRESIDENTE

Dr.ssa Valeria ARDOINO

GIUDICE

Dr. ssa Anna BERTINI

GIUDICE relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 767/2022 V.G. promosso da _____,
nata il 7.12.1999 in _____, elettivamente domiciliata in Bologna viale Aldini 3 presso lo
studio dell'avv. Marco Mello del foro di Bologna, che la rappresenta e difende come da
mandato in atti;

Rilevato che la ricorrente ha chiesto nel presente giudizio di accertare e dichiarare
l'illegittimità della decisione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova
che, ai sensi dell'art. 7 DPR 396/2000 in data 18.2.2022, ha rifiutato l'istanza di
trascrizione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*
emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento RG 27288/2020 e la
conseguente la trascrizione degli atti dello stato civile della ricorrente;

In specie la ricorrente allegava che

-per effetto dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di Roma e
depositata in data 18.8.2021 nell'ambito del giudizio RG 27288/2020 le veniva
riconosciuta la cittadinanza italiana *jure sanguinis*;

-in particolare con tale decisione il Tribunale di Roma ordinava "*al Ministero
dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
autorità consolari competenti*";

-in data 11.10.2021 l'Ufficiale di Stato Civile di Genova comunicava che non avrebbe
adempito all'ordine del Tribunale di Roma senza il passaggio in giudicato della
relativa ordinanza;

-i plurimi solleciti rivolti dalla parte ricorrente nei confronti del Comune di Genova di adempiere al *dictum* della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, stante l'immediata esecutività dell'ordine giudiziario e la mancata proposizione dell'appello avverso la medesima decisione, sono rimasti privi di riscontro;

Cio' posto, la ricorrente, ritenendo il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile illegittimo e pregiudizievole ha promosso il presente giudizio ai sensi dell' art. 95 DPR nr. 396/2000;

Rilevato che

-l'ufficiale di Stato Civile ha ritenuto la necessità del passaggio in giudicato e quindi della definitività dell'ordine ai fini della trascrivibilità dell'atto, richiamando, sul punto, un parere emesso in data 4 febbraio 2022 dal Ministero dell'Interno reso alla Prefettura di Rovigo secondo cui "è essenziale la verifica della definitività del provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana per poter procedere alla sua esecuzione e ai conseguenti adempimenti dell'ufficiale dello stato civile";

- la ricorrente ha viceversa argomentato che l'ordinanza del Tribunale di Roma deve reputarsi immediatamente esecutiva ex art. 703 ter cpc e che pertanto, in assenza del differimento ad un momento successivo dell'efficacia della decisione da parte dell'Autorità Giudiziaria emanante, il *facere* in essa contenuto debba essere adempiuto senza ulteriori condizioni di sorta;

Ritenuto

-innanzitutto che l'obbligatorietà della definitività del provvedimento giudiziale che accerta la cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai fini della trascrivibilità degli atti nei registri di stato civile non è supportata da alcuna previsione normativa;

-che ai sensi dell'art. 702 ter cpc, disposizione che richiama l'art. 282 cpc, "*l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione*";

-che detta norma appare applicabile al caso di specie, in quanto le decisioni che accertano lo *status* di cittadino italiano *iure sanguinis* se da un lato dichiarano uno *status* che esiste sin dalla nascita, al contempo hanno natura di condanna, essendo ivi contenuto altresì l'ordine rivolto al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale di stato civile ad un determinato *facere* (cfr sul punto Cass., 27416/2021);

-l'ordinanza del Tribunale di Roma oggetto del presente giudizio, nel riconoscere la cittadinanza italiana *iure sanguinis* in favore della ricorrente, ha ordinato la trascrizione del provvedimento medesimo nei registri dello stato civile;

- pertanto, come sopra precisato, in virtù della duplice natura del dispositivo, deve ritenersi applicabile alle ordinanze di che trattasi la norma di cui all'art. 702 ter cpc, onde in mancanza di indicazioni espresse derivanti dal testo del *dictum* giudiziale, si deve intendere l'ordine come immediatamente eseguibile, potendo tale temporanea modificazione della realtà essere eventualmente arrestata in sede di impugnazione attraverso un'istanza di sospensione dell'esecutività formulata con ricorso in appello;

Rilevato, in ogni caso, che nella specie parte ricorrente ha prodotto documentazione (doc.8) da cui risulta che sono inutilmente decorsi i termini per la proposizione del ricorso in grado di appello, onde il provvedimento deve ritenersi passato definitivamente in giudicato, essendo preclusa la possibilità di procedere con ulteriori impugnative;

Ritenuto pertanto che, per quanto sopra esposto, l'ordine impartito dal Tribunale di Roma doveva essere adempiuto con immediatezza, onde il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile si configura come illegittimo e potenzialmente pregiudizievole per l'interessato;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso meriti di essere accolto;

Ritenuto non doversi provvedere in punto spese, non essendo stata formulata sul punto specifica richiesta da parte della ricorrente;

Visto il nulla osta del PM;

P.Q.M.

-accoglie il ricorso e, per l'effetto,

dichiara l'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova di non adempiere immediatamente all'ordine giudiziario emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio RG 27288/2020;

ordina all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione degli atti dello stato civile della ricorrente in conformità all'ordinanza del Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio RG 27288/2020.

Nulla sulle spese.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Genova, in data 25.2.2022.

Il Presidente

Dr. ssa Marina PUGLIESE

Il Giudice Est.

Dr.ssa Anna Bertini

